



DELIBERAZIONE N. 07

Adunanza del 15.07.2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G. N. 9 RELATIVA AL RECEPIMENTO DI ALCUNE INDICAZIONI PREVISTE DALLE NORME TECNICHE ATTUATIVE AGLI ARTT. DA 15 A 19 DEL PIANO REGIONALE NEVE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **19.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1- **ROSSI Paolo**
- 2- **BERTOLETTI Luigi**
- 3- **TURCATO Tiziano**
- 4- **CUBICO Serena**
- 5- **BONI Enrico Luigi**
- 6- **GAIARDONI Luciano**
- 7- **COLTRI Guerrino**
- 8- **LORENZI Enrico**
- 9- **TAMBURINI Luca**
- 10- **FACCHINETTI Marco**
- 11- **DA RIN PERETTE Giorgio**

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. D'Acunzo Tommaso**

Accertata la validità dell'adunanza il **Sig. Rossi Paolo** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra al Consiglio che si procede alla approvazione definitiva della Variante Parziale P.R.G. n. 9, relativa al recepimento di alcune indicazioni previste dalle norme tecniche attuative agli art.li da 15 a 19 del Piano Regionale Neve, che era stata già adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2015.

A seguito dell'avviso di pubblicazione e deposito della variante in oggetto in data 15/05/2015, non sono pervenute osservazioni entro il termine del 15/06/2015 e pertanto si deve procedere alla approvazione definitiva della variante di cui all'oggetto. Non essendoci interventi, chiusa la discussione si procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ferrara di Monte Baldo è dotato dal 1985 di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con provvedimento di Giunta Regionale n° 6194 del 03.12.1985;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 28.07.1994 e provvedimento di Giunta Regionale del Veneto n° 5427 del 03.12.1996, esecutive ai sensi di legge, è stata rispettivamente adottata ed approvata una Variante Generale al P.R.G.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.217 del 26/02/2013, avente ad oggetto "Piano Regionale Neve, approvazione", veniva approvato lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale;
- l'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Neve "Adeguamento degli strumenti di pianificazione inferiore", riporta:

Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore devono adeguarsi entro dodici mesi da quando il PRN acquista efficacia.

L'inutile decorso del termine di cui al precedente comma comporta l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 delle legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

- nel Comune di Ferrara di Monte Baldo ricade una zona demaniale denominata A10.2.Novezza, contemplata e prevista dal Piano Regionale Neve approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.217 del 26/02/2013, per la quale si è prevista la possibilità di realizzare nuove aree sciabili (intese come aree innevate aperte al pubblico comprendenti piste, impianti di risalita e d'innervamento) per una superficie massima pari a 538.040 mq;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30/04/2015, si provvedeva ad adottare la Variante Parziale n.9, con la quale il comune recepiva nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, le indicazioni di cui agli art. 15, 16, 17, 18 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Neve, che si riportano a seguito scritte:

Art. 15 Prescrizioni operative

Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e l'asportazione della minor quantità di terreno vegetale.

L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti.

Le scarpate devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite.

Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa.

Nell'individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti.

Al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un'esposizione solare atta a limitare il "consumo" di neve.

Si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale.

Art. 16 Utilizzo e tutela della risorsa idrica

Nella realizzazione di bacini finalizzati all'approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore.

Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

I sistemi di accumulo idrico per l'innervamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità e rispondere ad esigenze "comprensoriali", coordinate con gli Enti locali di riferimento.

I Comuni dovranno prevedere, nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche.

Art. 17 Rischio valanghivo

Gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell'Autorità competente sul rischio valanghivo.

Qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi.

Art. 18 Tutela del paesaggio

Gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico per la successiva verifica e valutazione da parte dall'Autorità competente e per la definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio.

Negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l'introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi "moduli" di sistemazione di ridotta estensione.

Art. 19 Norme di intervento da adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio ambientale

Tutti gli interventi da realizzarsi in attuazione del presente piano vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di incidenza ambientale con i criteri e le modalità contenute nella D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e smi.

Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli

impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del citato DM 184/2007, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.

Nell'ambito della valutazione di incidenza ambientale dei singoli interventi dovrà essere valutata la possibile presenza di fattori di perturbazione, in particolar modo con riferimento alle matrici suolo, aria e acqua nonché alle aree vegetate e non e sulle specie.

La scelta di eventuali "soluzioni alternative" deve essere operata con il fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 e in riferimento agli elementi del Piano.

Al fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000, dovranno essere prese in considerazione eventuali soluzioni alternative nonché gli effetti determinati dalle stesse nella possibile interazione con altri piani, progetti e interventi che interessano un'area sovrapponibile con quella relativa all'intervento.

Visto l'avviso di pubblicazione e deposito per la Variante Parziale n.9 al P.R.G. oggetto della presente deliberazione in atti al prot. n.849 del 15/05/2015;

Preso atto che entro i termini per la presentazione delle osservazioni, ossia alla data del 15/06/2015, non sono pervenute osservazioni o proposte nel merito;

Visto l'art. 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61, comma 7:

Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito:
presenti n. 7 , assenti n. (4) favorevoli (7) astenuti (0) contrari (0)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che entro i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante in oggetto, ossia alla data del 15/06/2015, non sono pervenute osservazioni o proposte nel merito;
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Variante Parziale al P.R.G. n. 9, ai sensi dell'art. 50, della L.R. 61/85, costituita dai seguenti elaborati:
 - Tavola 1 – Stato di Fatto e Stato di Variante del P.R.G.;
 - Tavola 2 – Relazione;relativa a recepire quanto contenuto agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regionale Neve, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.217 del 26/02/2013;
- 3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, affinché provveda a trasmettere alla Regione del Veneto, la Variante Parziale al P.R.G. n. 9 per la pubblicazione;
- 4) Di dare atto che nelle more di approvazione della presente variante è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia, così come previsto dall'art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 29 della L.R. 11/04;
- 5) Di allegare i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito: presenti n. 7 , assenti n. (4) favorevoli (7) astenuti (0) contrari (0)

DELIBERA

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rossi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'Acunzo Tommaso

Il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica rilascia parere tecnico favorevole sulla presente deliberazione.

Li, 15/07/2015

Geom. Antonio Lorenzola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

PUBB. 66

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'Acunzo Tommaso

Li, 16.07.15

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'Acunzo Tommaso

Li,

COMUNE DI :

FERRARA DI MONTE BALDO

P.R.G.
VARIANTE
PARZIALE N. 9

TAVOLA


1

VARIANTE PARZIALE
ART.50 L.R. N.61/85

P.R.G. APPROVATO D.G.R.V. N.5427 DEL 03/12/1996

STATO ATTUALE
STATO DI VARIANTE

IL SINDACO
(Rossi Paolo)




Official seal of the Municipality of Ferrara di Monte Baldo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Tommaso D'Acunzo)



Official seal of the Municipality of Ferrara di Monte Baldo.



IL PROGETTISTA
(Geom. Antonio Lorenzola)




Official seal of the Municipality of Ferrara di Monte Baldo.

ANNO DI
STESURA 2015

LEGENDA PRG - STATO ATTUALE

	ZONA A - CENTRO STORICO	
	- CORTI RURALI	 -NUMERO SCHEDA
	ZONA B - COMPLETAMENTO EDILIZIO	 -GRADI DI PROTEZIONE
	ZONA B1 - RESIDENZIALE ATTUALE SATURA	
	ZONA C2 - AMBITI CON STRUMENTO ATTUATIVO APPROVATO	
	ZONA E1 - RURALE	
	VIVAIO INTENSIVO POZZA DI FERRARA	
	ZONA F - ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE	
	TURISTICO SPORTIVA PER SPORT INVERNALI	
	TURISTICO RESIDENZIALE	
	ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO	
	ZONA TURISTICO RELIGIOSA	
	ATTREZZATURE TURISTICO ALBERGHIERA E DI RISTORAZIONE	
	RIFUGIO MONTANO	
	VERDE PRIVATO A PARCHI GIARDINI ED ORTI	
	ORTO BOTANICO	
	ZONA RITROVAMENTO FOSSILI	
	ZONA CON RIPETITORI RADIOTELEVISIVI	
	SACRARIO DEL BALDO	

ESTRATTO PRG - STATO ATTUALE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – STATO ATTUALE

ZONE TURISTICO SPORTIVE PER SPORT INVERNALI



Trattasi di aree destinate ad attrezzature per gli sports invernali, impianti di risalita, parcheggi per autovetture, autobus, edifici per rifugi alpini e chioschi, servizi igienici e accessori vari, necessari allo svolgimento degli sports stessi.

Gli interventi ammessi sono solo ed esclusivamente quelli discendenti dalle previsioni del P.P. approvato dalla Regione Veneto con delibera n° 6700 del 9/1/86 con la prescrizione che non potranno essere apportate ex L.R. 1/9/93 n° 47, modifiche alle previsioni del P.P. di cui sopra.


Gli interventi sono ammessi solo se esistono le opere di urbanizzazione primario o l'impegno alla loro contemporanea esecuzione, in attuazione delle previsioni del P.P., i cui indici stereometrici debbono intendersi come qui integralmente riportati, così come contenuti nel progetto esecutivo allegato al P.P. stesso.

Dovranno essere previsti e realizzati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedire l'inquinamento delle falde acquifere.

LEGENDA PRG – STATO DI VARIANTE

	ZONA A - CENTRO STORICO	
	- CORTI RURALI	 - NUMERO SCHEDA
	ZONA B - COMPLETAMENTO EDILIZIO	 - GRADI DI PROTEZIONE
	ZONA B1 RESIDENZIALE ATTUALE SATURA	
	ZONA C2 AMBITI CON STRUMENTO ATTUATIVO APPROVATO	
	ZONA E1 RURALE	
	VIVAIO INTENSIVO POZZA DI FERRARA	
	ZONA F ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE	
	TURISTICO SPORTIVA PER SPORT INVERNALI	
	TURISTICO RESIDENZIALE	
	ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO	
	ZONA TURISTICO RELIGIOSA	
	ATTREZZATURE TURISTICO ALBERGHIERA E DI RISTORAZIONE	
	RIFUGIO MONTANO	
	VERDE PRIVATO A PARCHI GIARDINI ED ORTI	
	ORTO BOTANICO	
	ZONA RITROVAMENTO FOSSILI	
	ZONA CON RIPETITORI RADIOTELEVISIVI	
	SACRARIO DEL BALDO	

ESTRATTO PRG - STATO DI VARIANTE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – STATO DI VARIANTE

ZONE TURISTICO SPORTIVE PER SPORT INVERNALI

Trattasi di aree destinate ad attrezzature per gli sports invernali, impianti di risalita, parcheggi per autovetture, autobus, edifici per rifugi alpini e chioschi, servizi igienici e accessori vari, necessari allo svolgimento degli sports stessi.

Gli interventi ammessi sono solo ed esclusivamente quelli discendenti dalle previsioni del P.P. approvato dalla Regione Veneto con delibera n° 6700 del 9/1/86 con la prescrizione che non potranno essere apportate ex L.R. 1/9/93 n° 47, modifiche alle previsioni del P.P. di cui sopra.

Gli interventi sono ammessi solo se esistono le opere di urbanizzazione primario o l'impegno alla loro contemporanea esecuzione, in attuazione delle previsioni del P.P., i cui indici stereometrici debbono intendersi come qui integralmente riportati, così come contenuti nel progetto esecutivo allegato al P.P. stesso.

Dovranno essere previsti e realizzati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedire l'inquinamento delle falde acquifere.

Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e l'asportazione della minor quantità di terreno vegetale.

L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti.

Le scarpate devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdate.

Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa.

Nell'individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti.

Al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un'esposizione solare atta a limitare il "consumo" di neve.

Si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale.

Nella realizzazione di bacini finalizzati all'approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore.

Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

I sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità e rispondere ad esigenze "comprensoriali", coordinate con gli Enti locali di riferimento.

I Comuni dovranno prevedere, nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche.

Gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell'Autorità competente sul rischio valanghivo.

Qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi.

Gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico per la successiva verifica e valutazione da parte dall'Autorità competente e per la definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio.

Negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l'introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi "moduli" di sistemazione di ridotta estensione.

Tutti gli interventi da realizzarsi in attuazione del presente piano vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di incidenza ambientale con i criteri e le modalità contenute nella D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e smi.

Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del citato DM 184/2007, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.

Nell'ambito della valutazione di incidenza ambientale dei singoli interventi dovrà essere valutata la possibile presenza di fattori di perturbazione, in particolar modo con riferimento alle matrici suolo, aria e acqua nonché alle aree vegetate e non e sulle specie.

La scelta di eventuali "soluzioni alternative" deve essere operata con il fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 e in riferimento agli elementi del Piano.

Al fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000, dovranno essere prese in considerazione eventuali soluzioni alternative nonché gli effetti determinati dalle stesse nella possibile interazione con altri piani, progetti e interventi che interessano un'area sovrapponibile con quella relativa all'intervento.

COMUNE DI :

FERRARA DI MONTE BALDO


P.R.G.
VARIANTE
PARZIALE N. 9

TAVOLA

2

VARIANTE PARZIALE
ART.50 L.R. N.61/85

RELAZIONE

<p>IL SINDACO (Rossi Paolo)</p>  	<p>IL SEGRETARIO (Dott. Tommaso D'Acunzo)</p>  	<p>IL PROGETTISTA (Geom. Antonio Lorenzola)</p>  
---	---	--

ANNO DI
STESURA 2015

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) è dotato di una Variante Generale al P.R.G. approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 5427 del 03.12.1996, successivamente modificata con l'approvazione delle Varianti Parziali, apportate avvalendosi dei disposti della L.R. 05.05.1998 n. 21 e dell'art. 50 della L.R. 61/85:

Al fine di recepire quanto richiesto dall'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Neve, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.217 del 26/02/2013, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere alla predisposizione della presente Variante Parziale n. 9, ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. 61/85.

Nello specifico la presente Variante Parziale comporta una modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., relativamente alle ZONE TURISTICO SPORTIVE PER SPORT INVERNALI;

L'impianto complessivo del P.R.G. vigente, per quanto riguarda struttura e dimensionamento, viene integralmente mantenuto inalterato, sicchè la presente Variante, che non ha comportato adeguamenti grafici, ma solamente normativi, si configura come "VARIANTE PARZIALE" ai sensi del comma 4°, lettera l), articolo 50 della Legge 61/85 come reintrodotta dalla L.R. 23/05;

Allegati:

- Relazione;
- Tavola 1 – Stato attuale e Stato di Variante;